



AUTORITA' PORTUALE CATANIA

OGGETTO: Porto di Catania. Interdizione aree per la realizzazione di un impianto idrico, fognario ed antincendio all'interno del porto di Catania.

Chiusura temporanea del tratto di strada per lavori di finitura su tutta la sezione di strada interna al porto parallela a Viale Domenico Tempio.-

Ordinanza n° 09 del 06/04/2016

Il **Commissario Straordinario** dell' Autorità Portuale di Catania,

VISTO il Decreto datato 13/10/2015 n. 341, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Sig. Cosimo INDACO quale Commissario Straordinario dell' Autorità Portuale di Catania;

VISTA la nota n° 33/LD/2016 del 13/03/2016 della ditta COSPIN appaltatrice dei lavori in oggetto, in cui comunica la realizzazione del binder e della finitura su tutta la sezione stradale di via Domenico Tempio per sabato 9 aprile p.v., e la necessità di chiudere il tratto di strada dalle ore 06:00 alle ore 17:00 del 09.04.2016;

VISTO l'art. 8 lett. H legge 84/94 che sancisce la competenza della Autorità Portuale nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;

VISTO il nuovo codice della strada approvato con DL n. 285/92, il regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e s.m.i.;

CONSIDERATO il rilevante interesse pubblico sotteso al citato intervento, la dovuta salvaguardia della pubblica incolumità nonché la necessità di deviare il traffico portuale.

ORDINA

Art. 1

Dalle ore **06.00 del 09.04.2016** e fino al termine dei lavori stimato per le **ore 17.00** è vietato il transito nel tratto di strada interna al porto compresa tra la rotatoria del Varco Asse dei Servizi e la rotatoria vicino all'impianto di insilaggio, meglio indicato nell'allegata planimetria.

Nell' area di cantiere, così come individuata nella planimetria allegata alla presente, è vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone mezzi, merci e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori).

Art. 2

L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà:

1. Provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alla normativa vigente e con una recinzione idonea. E'

- fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;
2. Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. La responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'impresa appaltatrice, manlevando la Stazione Appaltante;
 3. Trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
 4. Evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare;

La stessa Impresa Appaltatrice dovrà adottare, altresì, ogni ulteriore azione utile a garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità nell'ambito delle predette aree sulle quali la sopracitata Impresa manterrà la propria correlata responsabilità nei limiti della disciplina della presente ordinanza.

Art. 3

Oltre la sanzione per violazione della presente ordinanza, è prevista la rimozione forzata d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente per tutti i mezzi e le merci in sosta nelle aree dianzi esplicitate e/o lungo la sede stradale indicata, che possa intralciare il flusso veicolare o le attività di cantiere.

Art. 4

Sarà cura e responsabilità della Ditta esecutrice dei lavori adottare ogni misura necessaria prevista dalle vigenti normative in ordine alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore per il periodo previsto indicato all'art. 1 di cui sopra, termine oltre il quale, se non sarà intervenuta apposita modifica, si intenderà automaticamente abrogata.

Art. 6

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti – salvo che il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi ed effetti degli art. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Autorità Portuale ed inserimento nella pagina ordinanze del sito istituzionale: www.porto.catania.it.

Catania il 06.04.2016


Il Commissario Straordinario
Cosimo INDACO